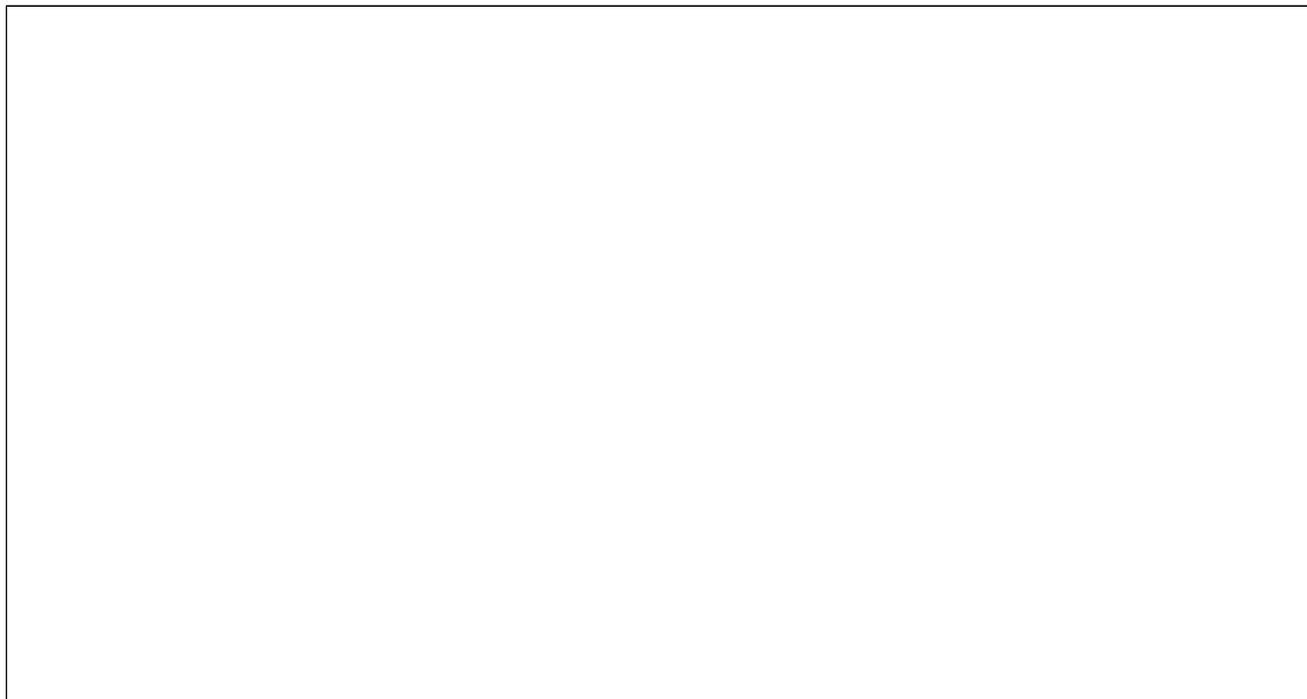




COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE
VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG

lavori_pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO DELLA RETE FOGNARIA, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI SAMPIERI, CAVA D'ALIGA, BRUCA, MICENCI, DONNALUCATA, PLAYA GRANDE, VIA PIO LA TORRE, VIA BRANCATI, CONDOTTA SOTTOMARINA DI ALLONTANAMENTO REFLUI DEL COMUNE DI SCICLI

IL PROGETTISTA	DURATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
	3 ANNI

03	ELABORATO	C.S.A. – N.A.
Data	19.09.2016	
Rev.	00	

VISTO II RUP	DATA VISTO
Ing. Andrea Pisani	

INDICE

CAPO 1) NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1 - DEFINIZIONI	5
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE	5
ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO	6
ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO - RINNOVO	6
ART. 6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE	6
CAPO 2) DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
ART. 7 - CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI	8
ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI	8
ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI	8
ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 11 - CESSIONE DEI CREDITI	8
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	8
ART. 13 - DOMICILIO DI RECAPITO DELL'APPALTATORE	9
ART. 14 - DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L'APPALTO	9
ART. 15 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	10
ART. 16 - VARIAZIONE DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO E DEI LAVORI	10
CAPO 3) DISCIPLINA ECONOMICA	11
ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ART. 18 - REVISIONE PREZZI - PREZZI CONTRATTUALI	11
CAPO 4) CAUZIONI E GARANZIE E ASSICURAZIONI	12
ART. 19 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	12
ART. 20 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	12

CAPO 5) TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PENALI	15
ART. 21 - CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO	15
ART. 22 - PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E TEMPI UTILI	15
ART. 23 - SOSPENSIONI E PROROGHE	15
ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE	15
ART. 25 - PENALI	16
CAPO 6) VERIFICHE ED ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI	17
ART. 26 - CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA	17
ART.27-ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI FORNITI DALL'APPALTATORE	17
ART. 28 - VERIFICA DEGLI INTERVENTI - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI	17
ART. 29 - TERMINI DI ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICHE PROVVISORIE	18
CAPO 7) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	19
ART. 30 - RESPONSABILITÀ E PAGAMENTI	19
CAPO 8) PERSONALE E MEZZI ED ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE	21
ART. 31 - PERSONALE DELL'APPALTATORE	21
ART. 32 - MEZZI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE	22
CAPO 9) ALTRE PRESCRIZIONI IN MERITO ALL'APPALTO	23
ART. 33 - RISERVATEZZA	23
ART. 34 - RISERVE E RECLAMI	23
ART. 35 - FORO COMPETENTE	23
ART. 36 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE	23
ART. 37 - PRIVACY	23
ART. 38 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	23
ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	24

CAPO 1) NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato, per semplicità espositiva, verranno utilizzate le abbreviazioni di seguito riportate.

Appaltante

Comune di Scicli.

Appaltatore

L'aggiudicatario del servizio oggetto della presente gara.

Responsabile Contratto (RC)

Il tecnico dell'Appaltatore a cui sarà affidata la direzione del servizio.

Referente Tecnico (RT)

Il tecnico dell'Appaltante a cui sarà affidato il controllo della corretta esecuzione del servizio e dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative (CSA-NA)

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche (CSA-NT)

Il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le prestazioni di seguito riportate, da eseguirsi sugli impianti fognari dell'Appaltante:

- **Servizio di gestione:** dell'impianto di depurazione, degli impianti di sollevamento della rete fognaria e della condotta sottomarina comunali.
In questa voce sono comprese le attività classiche di un servizio di gestione di questo tipo, quali ad esempio: conduzione, manutenzione, fornitura prodotti chimici, trasporto materiali di risulta, analisi di controllo, servizio di reperibilità e pronto intervento, ecc..., dettagliatamente descritte nel CSA-NT.

Nelle prestazioni sopra descritte si intendono compresi: prestazioni di mano d'opera, noli e trasporti, sicurezza, materiali, ricambi, prestazioni specialistiche e quant'altro necessario per effettuare il servizio secondo le regole dell'arte.

L'elenco degli impianti nei quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni è riportato nell'allegato "A". Si intende comunque inteso che l'Appaltante potrà ordinare all'Appaltatore anche interventi su altri impianti di sua proprietà anche in zone diverse, senza che questo abbia nulla a pretendere se non il compenso determinato di comune accordo fra le parti.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE

I servizi oggetto del presente capitolato verranno eseguiti presso gli impianti fognari dislocati nel territorio del comune di Scicli.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta a complessivi € 206.000 annui, per un totale di € 618.000, così composti:

- servizio di gestione per 36 mesi: € 618.000,00 di cui € € 609.560,84 soggetti a ribasso, per l'esecuzione del servizio ed € 8.439,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo del servizio di gestione varrà anche per gli eventuali rinnovi, aumentato però dell'adeguamento prezzi come previsto dalle vigenti normative, non esattamente quantificabile allo stato attuale.

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA.

Il servizio ed i lavori saranno affidati "a corpo". Verranno comunque verificate mensilmente, in contraddittorio, tutte le prestazioni eseguite, verificabile dal computo metrico allegato al presente progetto. Verrà stilato apposito verbalino di esecuzione del servizio e verbale finale, a cura del direttore di impianto della ditta, di relazione mensile di consistenza e servizio.

Il contratto potrà essere esteso, agli stessi prezzi, patti e condizioni anche per altre prestazioni, facenti capo a impianti acquisiti successivamente alla sottoscrizione del contratto o su porzioni di territorio diverse da quelle su cui insistono gli impianti di cui all'elenco allegato o ad altri impianti di proprietà dell'Appaltante, anche se di tipologia diversa da quella prevista dall'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta e ha l'obbligo di eseguire gli interventi secondo le buone regole dell'arte, le normative di sicurezza e le normative di protezione ambientale vigenti.

COSTI CONTRATTUALI ANNUALI			
A - ATTIVITA' SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA			
A.1	PERSONALE		€ 142.120,27
A.2	SPESE DI ESERCIZIO		€ 61.072,49
		Sommano	€ 203.192,76
B - ONERI DI SICUREZZA			
B.1	IMPIANTO		€ 2.813,05
		Sommano	€ 2.813,05
C - COSTO COMPLESSIVO ANNUALE			
A.1	SPESE PERSONALE		€ 142.120,27
A.2	SPESE DI ESERCIZIO		€ 61.072,49
B.1	SPESE PER ONERI SICUREZZA		€ 2.813,05
		Sommano	€ 206.005,81
	Arrotondamenti		-5,81
			€ 206.000,00

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO - RINNOVO

Il servizio di cui al presente CSA-NA avrà la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo a norma del d.lgs n. 50/2016.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti al termine di ogni mese.

Per quanto riguarda il servizio di gestione verrà corrisposto all'Appaltatore dall'Appaltante 1/36 del canone offerto (compresi gli oneri di sicurezza).

Per quanto riguarda i eventuali lavori di adeguamento/miglioria il pagamento avverrà per i soli interventi ultimati ed accettati dall'Appaltante, così come certificato dallo Stato di Avanzamento Lavori relativo al mese in questione.

Gli importi da corrispondere all'Appaltatore verranno calcolati sulla base del computo metrico estimativo dallo stesso presentato in sede di gara, in ragione dei lavori effettivamente eseguiti. Gli oneri di sicurezza verranno corrisposti percentualmente in funzione dell'entità dei lavori eseguiti.

Per lavori eseguiti e non ultimati entro il termine del mese contabile, possono essere concessi pagamenti in acconto, relativi a stralci funzionali ultimati, riconosciuti tali ad insindacabile giudizio dell'Appaltante.

CAPO 2) DISCIPLINA CONTRATTUALE**ART. 7 - CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI**

Faranno parte del contratto i seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- CSA-NA
- CSA-NT
- Allegato A – Elenco impianti
- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore
- P.O.S.

L'Appaltatore resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre l'Appaltante dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

Qualora sorgessero difficoltà di interpretazione del contratto e dei documenti ad esso allegati, verrà convocata una riunione fra RC e RT e sarà definita di comune accordo l'interpretazione più corretta.

Di tale interpretazione sarà dato conto in un apposito verbale, controfirmato dalle parti, che verrà allegato al contratto.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'esecuzione del servizio e dei lavori oggetto del presente CSA-NA verrà stipulato nella forma pubblica. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di registrazione.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto a pena risoluzione in danno.

ART. 11 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 1260/2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L'Appaltante, a norma e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, con riserva del risarcimento e/o dell'addebito dei maggiori costi e di ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa (includere eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza del regolare adempimento del contratto), nei seguenti casi:

- qualora l'importo complessivo delle penali e delle sanzioni complessivamente comminate superi il 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri di sicurezza, o si verifichino frequenti ritardi nella ultimazione delle prestazioni, tali da rallentare e/o pregiudicare l'appalto;
- quando, sia per il numero e la capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, il servizio ed i lavori non procedessero secondo i programmi stabiliti o con un livello di produttività incompatibile con i tempi contrattuali;
- quando si verifichino danni all'Appaltante o a terzi, per effetto di abituali contestazioni/eccezioni/censure o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta delle prestazioni o per abbandono senza causa dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi;
- in caso di inadempimento degli obblighi in materia di gestione dei "rifiuti";
- nel caso in cui pervenga all'Appaltante informativa interdittiva prefettizia in materia di informazioni antimafia sul conto dell'Appaltatore; ciò fermo restando che un'eventuale informativa interdittiva riferita ad un subappaltatore o un subcontraente determinerà automaticamente il venir meno dell'autorizzazione al contratto di subappalto e, comunque, l'impossibilità da parte dell'Appaltatore di avvalersi, a qualsiasi titolo, delle prestazioni del subappaltatore/subcontraente;
- nel caso di frode da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'ambito dell'appalto;
- in caso di gravi inadempienze ed inosservanze degli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per fallimento dell'Appaltatore.

I suddetti casi di inadempimento saranno contestati all'Appaltatore previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Non potranno comunque essere intese quale rinuncia ad avvalersi della presente clausola eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Appaltante non abbia ritenuto di voler procedere alla rescissione contrattuale e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento degli interventi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ivi compresi gli oneri sostenuti per affidare il servizio ad altre Imprese, e gli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti.

Le parti convengono che ogni contestazione in merito alla risoluzione potrà riguardare esclusivamente il risarcimento del danno.

ART. 13 - DOMICILIO DI RECAPITO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del verbale di consegna, deve dichiarare per iscritto l'ubicazione del proprio domicilio di recapito provvisto di telefono, di telefax e di indirizzo di posta elettronica/PEC attivi 24 ore su 24 i cui numeri devono essere comunicati per iscritto all'Appaltante. A tale domicilio, a mezzo fax o lettera raccomandata, oppure a mani proprie dell'Appaltatore o dell'RC vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

L'Appaltante per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovrà avere la possibilità di contattare l'RC in qualsiasi momento.

ART. 14 - DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L'APPALTO

L'Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, chiedendo, se del caso, all'Appaltante l'indennizzo relativo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Appaltatore sarà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi gli interventi.

ART. 15 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Appaltatore non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.

L'Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, a permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Appaltante, ai sensi delle leggi n. 1423 del 27/12/1956 e s.m.i., n. 575 del 31/05/1956 e s.m.i., n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i., n. 203 del 12/07/1991 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 490 del 08/08/1994 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi dell'Appaltatore stesso, ovvero del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di durata del contratto fossero emanati i provvedimenti precedentemente descritti, il contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - VARIAZIONE DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO E DEI LAVORI

L'importo complessivo del servizio e dei lavori potrà essere elevato o diminuito anche oltre il 20% senza che l'Appaltatore possa chiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.

Il contratto potrà essere esteso, agli stessi patti e condizioni, per interventi analoghi a quelli del presente CSANA.

Qualora sia necessario eseguire servizi o lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli, valutando di comune accordo con l'Appaltante i relativi prezzi.

L'Appaltatore non potrà introdurre variazioni alla prestazione assunta senza avere ricevuto specifico ordine scritto dall'Appaltante.

CAPO 3) DISCIPLINA ECONOMICA**ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I certificati di pagamento saranno emessi entro 30 giorni dalla fine del mese in questione per il servizio di gestione e, sempre entro 30 giorni, dalla data di ciascun Stato di Avanzamento Lavori per i lavori di adeguamento/miglioria.

I corrispettivi verranno liquidati su presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore, che potrà essere emessa solo a seguito della redazione del certificato di pagamento.

Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto, all'emissione del S.A.L., dall'Appaltante direttamente allo Sportello Unico Previdenziale, risulti regolare. In caso di irregolarità rilevate da tale documento, l'Appaltante potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore. In tal caso è fatta salva per l'Appaltante anche la facoltà di risolvere il contratto.

Il pagamento delle fatture di cui sopra avverrà a 30 giorni fine mese dalla data della fattura e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0,50% sull'importo del certificato, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate ed infruttifere e verranno restituite entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento.

L'Appaltatore e l'Appaltante si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In particolare, i pagamenti verranno effettuati dall'Appaltante esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che l'Appaltatore dovrà comunicare all'Appaltante. Pertanto, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Appaltante gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice IBAN), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

L'Appaltatore è tenuto all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.

Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall'Appaltatore tramite bonifico bancario o postale avvalendosi, anche in questo caso, di conti correnti dedicati.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi offerti dall'Appaltatore rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale. In caso di rinnovo del servizio essi verranno aggiornati come previsto dalle vigenti normative.

I prezzi contrattuali devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare le prestazioni compiute a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari all'esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, custodia in magazzino o altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisori, all'allestimento dei cantieri ed ai mezzi d'opera.

I prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore che, secondo proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso, convenienti e tali da consentire l'offerta.

CAPO 4) CAUZIONI E GARANZIE E ASSICURAZIONI**ART. 19 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

Prima della firma del contratto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale annuo netto. La mancata costituzione della garanzia rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Appaltante. L'importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e s.m.i..

La sottoscrizione del contratto e quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione all'Appaltante della sopraccitata garanzia fidejussoria.

La cauzione provvisoria presentata dall'Appaltatore in sede di gara è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'importo della cauzione sarà equivalente al 20% dell'importo contrattuale oltre all'incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia di cui sopra potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa accesa con primaria compagnia di assicurazioni, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurare.

Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore ex at. 1944 C.C. e della decadenza ex at. 1957, comma 2 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Appaltante; la garanzia dovrà permanere fino a tre mesi dalla data di scadenza del servizio risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente e senza necessità di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte dell'Appaltante, l'Appaltatore è tenuto ad adeguare la data di scadenza della fidejussione.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Appaltante avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; l'Appaltante avrà ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

ART. 20 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del servizio, dei lavori o per altre cause contingenti. Dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutto il periodo di durata dell'Appalto (ovvero, dalla data di sottoscrizione del Contratto e fino al termine dello stesso), come minimo, le sotto indicate coperture assicurative:

A) Assicurazioni obbligatorie per legge e/o espressamente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro verso i propri dipendenti e/o prestatori di lavoro in genere.

B) Assicurazione della responsabilità civile verso i propri dipendenti e/o prestatori di lavoro in genere (RCO), con un massimale per persona non inferiore a Euro 1.500.000,00.

C) Assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT), con un massimale per evento non inferiore ad Euro 1.500.000,00. La Polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

1. Opererà a copertura dei rischi di responsabilità civile connessi alle attività svolte in ordine al Contratto in esame a primo rischio rispetto alla copertura prevista dalla Sezione II della polizza CAR (Construction All Risk) più oltre precisata.

2. Nella definizione di Terzi, tra gli altri, deve essere considerata l'Appaltante ed il suo personale, le società ad essa associate, affiliate, collegate controllate ed il loro personale, tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno accesso ai luoghi ove vengono espletate le attività inerenti l'appalto (i.e. i Clienti, gli altri Fornitori dell'Appaltante e/o Imprese che operano per l'Appaltante, ecc).

3. La polizza dovrà contenere una clausola con la rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione, al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante e delle società ad essa associate, affiliate, collegate controllate e del loro personale.

4. Copertura dei pregiudizi economici subiti dall'Appaltante o, più in generale, da terzi in genere in relazione a interruzioni e/o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, ecc. anche se non in conseguenza di un danno da lesione e/o danno materiale.

D) Assicurazione CAR (Construction All Risk) "Tutti i rischi della costruzione" per tutti i rischi di cantiere contro perdite e/o danni alle opere in costruzione durante le operazioni di progettazione, costruzione, montaggio, collaudo e messa in funzione delle opere oggetto del Contratto in esame.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

1. Il Contraente di polizza sarà l'Appaltatore;

2. Il Contraente, l'Appaltante, gli appaltatori, i subappaltatori, la direzione lavori, i progettisti, i fornitori ed in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione delle opere compari ranno nel contratto assicurativo tutti come "Assicurati" in base alle clausola per conto di chi spetta e, ai fini della Responsabilità Civile, come terzi tra loro (RC incrociata) senza rivalsa.

3. Oggetto della copertura assicurativa: tutti i rischi connessi alle attività previste nel contratto di appalto.

4. Il periodo di copertura dovrà iniziare dalla data di inizio del servizio e terminare con la fine dello stesso.

5. Somme assicurate:

Partita 1 (Opere) = valore totale annuo presunto dei lavori

Partita 2 (Opere preesistenti) = 500.000 €

Partita 3 (Demolizioni e sgomberi) = 50.000 €

Partita 4 (Macchinari, baraccamenti, ecc) = sarà cura dell'Appaltatore valutare l'opportunità di attivare l'operatività di tale garanzia

6. La polizza verrà estesa, inoltre, alla sezione II "Responsabilità Civile verso Terzi", operante in differenza di limiti e di condizioni rispetto alle polizze stipulate da ogni singolo partecipante alla realizzazione delle opere. Massimale della Sezione II non inferiore a 500.000 Euro.

7. La polizza conterrà una clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione rinuncia espressamente a qualunque azione di rivalsa nei confronti dell'Appaltante, dei Fornitori e di quanti, più in generale, compariranno come assicurati di polizza.

8. Copertura dei danni a condutture ed impianti sotterranei.

9. Copertura dei danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, ecc.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Appaltante, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della relativa decorrenza o dall'inizio di ogni nuova annualità assicurativa, copia delle polizze e/o dichiarazione emessa dall'assicuratore attestante l'esistenza e la validità delle coperture di cui al presente articolo.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Appaltante la cancellazione o la modifica delle polizze entro 30 giorni dalla data in cui le stesse possano avere effetto. In ogni caso, ogni modifica ai contratti di polizza, successiva all'approvazione dell'Appaltante, dovrà essere preventivamente approvata e concordata con l'Appaltante.

La mancata stipulazione, ovvero l'inefficacia originaria o sopravvenuta delle polizze assicurative costituirà grave inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del Contratto.

In caso di costituzione di R.T.I. (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) L'Impresa Mandataria (o il Consorzio) estenderà le garanzie di responsabilità RCT/O anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, oppure, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze RCT/O con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa RCT/O dell'Appaltatore dovrà essere estesa al subappaltatore e/o fornitore. L'Appaltatore si obbliga a richiedere medesime garanzie assicurative di cui sopra ai suoi fornitori e/o sub-appaltatori e a tutti quei soggetti di cui dovesse eventualmente avvalersi per la buona esecuzione delle attività previste dal contratto di appalto. Sarà cura dell'Appaltatore dare avvenuta contezza documentale dei succitati adempimenti all'Appaltante.

Indipendentemente dalla stipula delle coperture assicurative di cui sopra, rimane in ogni caso impregiudicata ogni azione o diritto dell'Appaltante verso l'Appaltatore per i danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività all'Appaltante ai dipendenti e consulenti dell'Appaltante, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per la realizzazione delle prestazioni.

L'Appaltatore non avvierà alcun intervento fino a che tutte le assicurazioni di cui sopra non siano state stipulate ed approvate dall'Appaltante.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, l'Appaltante provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, l'Appaltante potrà invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa all'Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio e dei lavori.

Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna del servizio e cesseranno 3 mesi dopo la scadenza dello stesso.

CAPO 5) TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PENALI**ART. 21 - CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore dovrà, al fine di poter ricevere la prima consegna del servizio, comunicare, per iscritto, all'Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, il nominativo ed il recapito telefonico del RC che dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato in conformità alla normativa vigente. Tale comunicazione dovrà essere controfirmata dall'interessato per accettazione.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna del servizio è facoltà dell'Appaltante procedere alla risoluzione del contratto. Per l'affidamento del servizio, l'Appaltatore dovrà accettarlo formalmente per iscritto entro 4 (quattro) giorni naturali dalla comunicazione dell'Appaltante tramite apposito modulo di affidamento restituendolo debitamente sottoscritto per accettazione e formulare contestualmente il programma dei lavori con le indicazioni delle maestranze e dei mezzi.

L'accettazione del programma di impegno (anche trasmesso per fax) ha valore di consegna, dalla quale verranno computati i tempi di realizzazione, anche ai fini delle applicazioni delle eventuali penali.

ART. 22 - PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E TEMPI UTILI

L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà più opportuno, al fine di eseguirli perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nella documentazione di gara e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.

L'Appaltante verificherà l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione delle prestazioni, saranno a carico dell'Appaltatore che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio e dei lavori. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle attività saranno forniti dall'Appaltatore. Resta inteso che l'Appaltante, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature, che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

ART. 23 - SOSPENSIONI E PROROGHE

In caso di comprovate motivazioni, l'Appaltatore potrà chiedere all'Appaltante la momentanea sospensione dei lavori e/o proroghe del tempo utile per l'esecuzione delle stesse.

L'Appaltante, fatte le opportune verifiche, concederà o meno, a suo insindacabile giudizio, le sospensioni e/o proroghe richieste dall'Appaltatore.

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutta la normativa relativa:

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti;
- alla previdenza per i lavoratori impiegati;

- alla protezione ambientale.

L'Appaltante consegnerà specifica documentazione inerente le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui dovrà essere svolto il servizio, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le misure di tutela da adottare nel corso delle singole lavorazioni al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e dei terzi.

L'RC sarà anche responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'RC deve partecipare alle riunioni indette dall'Appaltante.

La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per l'Appaltatore.

L'RT potrà in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Appaltatore, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali (DPI).

Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'Appaltatore è tenuto a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Appaltatore è altresì tenuto a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento.

ART. 25 - PENALI

Le penali sono riportate nel CSA-NT.

CAPO 6) VERIFICHE ED ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI**ART. 26 - CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA**

Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d'opera e degli attrezzi di proprietà dell'Appaltatore, compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a completo carico dell'Appaltatore stesso.

I materiali occorrenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto saranno di fornitura dell'Appaltatore, secondo quanto disposto nel CSA-NT.

L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero di quei materiali che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile della perfetta custodia e conservazione del materiale ricevuto, o dei materiali risultanti da demolizioni o sostituzioni di impianti esistenti.

ART. 27 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI FORNITI DALL'APPALTATORE

I materiali, le apparecchiature e le costruzioni realizzate, dovranno corrispondere alle prescrizioni del CSA-NT, essere della migliore qualità e ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte dell'Appaltante.

L'Appaltante potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero deperiti prima dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi e comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono destinati.

In tal caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dall'Appaltante, questo potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione.

Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.

L'Appaltante potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative, qualora i materiali e le apparecchiature risultassero non conformi, saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 28 - VERIFICA DEGLI INTERVENTI - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI

L'Appaltante potrà fare eseguire tanto in corso d'opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi accertamento sugli interventi eseguiti. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore, qualora gli interventi risultassero non conformi a quanto previsto dalla documentazione di gara.

In particolare l'Appaltante ha il compito di:

- impartire, tramite appositi "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'Appaltatore;
- controllare, durante l'esecuzione delle attività, la piena rispondenza dell'operato dell'Appaltatore alle disposizioni previste dalla documentazione di gara;
- vigilare sulla qualità delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore e accertarne la conformità alle buone regole d'arte;
- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa delle attività.

L'Appaltante ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'Appaltatore e ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'Appaltatore stesso per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Tutte le incombenze relative alla gestione dell'appalto e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza presentato dall'Appaltatore sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore stesso.

L'esito positivo di una verifica non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità conseguenti a vizi occulti.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse agli ordini ricevuti, l'Appaltante procederà direttamente o tramite un'altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell'opera e la spesa relativa sarà a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 29 - TERMINI DI ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICHE PROVVISORIE

Entro i termini fissati nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà effettuare le prestazioni previste.

L'Appaltante può effettuare, come detto, verifiche provvisorie, in corso d'opera, della corretta esecuzione delle prestazioni.

Tali verifiche provvisorie non sollevano l'Appaltatore dalle responsabilità per difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni che venissero successivamente riscontrate durante le verifiche definitive.

L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a permettere lo svolgimento delle verifiche provvisorie e definitive, alla fornitura delle macchine, degli strumenti, delle apparecchiature, nonché del personale secondo le richieste dell'Appaltante.

CAPO 7) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**ART. 30 - RESPONSABILITÀ E PAGAMENTI**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio gli interventi compresi nel contratto.

Per opere speciali o specialistiche, ovvero a fronte di esigenze emerse in corso d'opera, l'Appaltatore ha la facoltà di chiedere il subappalto, che l'Appaltante autorizzerà nei limiti di legge.

L'affidamento in subappalto deve essere sempre e comunque autorizzato dall'Appaltante ed è subordinato al rispetto:

- delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/16, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%;
- della vigente normativa di legge, con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, del D. Lgs. 81/2008, come integrato dal D. Lgs. 106/2009 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), di quelle in materia di requisiti tecnico professionali ed organizzativi (tra cui D.P.R. 177 del 14/09/2011);
- delle ulteriori prescrizioni derivanti dai documenti che formano parte integrante del contratto d'appalto quali, in via esemplificativa, il bando di gara, il disciplinare, il presente CSA-NA e il CSA-NT.

Si ricorda che i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle aziende a qualsiasi titolo interessate al servizio, devono contenere, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

I subcontratti dovranno inoltre contenere una clausola risolutiva espressa che consenta, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., l'automatica risoluzione del vincolo contrattuale nel caso in cui pervenga all'Appaltante informativa interdittiva prefettizia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998 in materia di informazioni antimafia.

L'eventuale autorizzazione al contratto di subappalto che dovesse intervenire in seguito al decorrere dei termini previsti dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 non potrà, in ogni caso, costituire motivo per dare inizio alle prestazioni da parte dell'azienda subappaltatrice il cui ingresso nei cantieri resta subordinato:

- alla verifica degli adempimenti previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelli nei confronti degli enti previdenziale ed assicurativi;
- alla esplicita e formale autorizzazione dell'Appaltante.

Il subappaltatore, tramite l'Appaltatore, deve trasmettere all'Appaltante prima dell'inizio degli interventi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Il subappaltatore, tramite l'Appaltatore, deve altresì trasmettere all'Appaltante, con cadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti, del trattamento economico-normativo stabilito dal contratto collettivo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il subappaltatore, tramite l'Appaltatore, è tenuto a presentare, ad ogni richiesta dell'Appaltante il libro matricola ed il libro paga, per le verifiche di cui sopra.

In caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, l'Appaltante procederà alla sospensione dei pagamenti per un ammontare corrispondente, fino alla definizione della questione, senza che l'Appaltatore ed il subappaltatore possano accampare pretesa alcuna per interessi, rivalutazione o indennizzi di sorta.

Per quanto concerne i piani di sicurezza, l'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. L'RC è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le aziende impegnate nell'esecuzione degli interventi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'autorizzazione da parte dell'Appaltante non comporta, comunque, alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico ed il solo responsabile, nei confronti dell'Appaltante e di terzi, per quanto attiene all'espletamento dell'intero appalto e non potrà mai chiamare in causa le eventuali imprese subappaltatrici per essere sollevata dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal presente capitolato.

L'Appaltante si riserva il pieno diritto di verificare che l'impresa subappaltatrice abbia un'organizzazione adeguata, tanto come numero di personale che come macchinari a disposizione, in relazione agli altri eventuali contratti in essere dell'Appaltatore ed agli obblighi della stessa.

Qualora, ad insindacabile giudizio dell'Appaltante, l'azienda subappaltatrice non garantisca una adeguata organizzazione, sarà pieno diritto dell'Appaltante stesso rifiutare la relativa autorizzazione al subappalto, senza che per questo l'Appaltatore possa accampare alcuna pretesa per interessi od indennizzi di sorta.

CAPO 8) PERSONALE E MEZZI ED ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE**ART. 31 - PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale che esegue attualmente il servizio di gestione oggetto della presente gara, dovrà essere assunto dall'Appaltatore, agli stessi patti e condizioni vigenti.

Il personale che l'Appaltatore destinerà al servizio ed ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste.

L'Appaltatore dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

La manodopera da impiegare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà essere capace ed idonea alle prestazioni per le quali viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle prestazioni e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuati ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro.

La mano d'opera per i processi speciali (interventi su cabine elettriche BT e MT realizzazione di impianti elettrici nuovi ed interventi su impianti elettrici esistenti) dovrà essere opportunamente qualificata secondo la normativa applicabile in materia.

La manodopera impiegata nelle lavorazioni da eseguirsi nei c.d. "ambienti sospetti di inquinamento" di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e negli "ambienti confinati" di cui all'Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo dovrà essere opportunamente qualificata secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R. 177 del 2011.

Per ognuna delle attività previste nel presente capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a specificare nel Piano delle Misure di Sicurezza, il numero degli addetti e la loro qualifica per le singole operazioni, nonché l'attrezzatura, e i dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.

L'Appaltante avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette alle prestazioni in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltante si riserva la facoltà di sospendere gli interventi quando l'Appaltatore non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, i costi per la mancata produttività delle squadre dell'Appaltatore e gli eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno a carico dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a:

- comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nelle prestazioni;
- comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
- comunicare l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale.

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione delle attività, inclusi gli eventuali soci lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dall'Appaltante;
- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Appaltante;
- dovrà munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., corredata di fotografia.

In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi segnalati dai competenti organismi di controllo, l'Appaltante comunica all'Appaltatore stesso quanto riscontrato e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono già ultimate destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i competenti organismi ispettivi e di controllo che hanno segnalato l'irregolarità che ha originato le trattenute, non attestino che dette irregolarità sono state sanate. Qualora gli importi così trattenuti non risultino in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, l'Appaltante si riserva di operare le trattenute di somme sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione fino alla concorrenza del debito dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltante è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori. Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146.

ART. 32 - MEZZI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE

L'Appaltante si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio delle prestazioni, rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento delle attività, in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento.

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

Le attrezzature ed i mezzi da impiegare per l'esecuzione degli interventi devono essere rispondenti alle norme di legge e di sicurezza, nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza degli interventi medesimi per consentire il rispetto dei termini contrattuali.

Gli automezzi impiegati per l'esecuzione delle attività dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge. Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'Appaltatore. I lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

L'Appaltante si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dalle prestazioni automezzi, mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta. Detti automezzi, mezzi d'opera, e attrezzature, potranno riprendere le attività solo dopo il ripristino e la verifica dell'Appaltante.

CAPO 9) ALTRE PRESCRIZIONI IN MERITO ALL'APPALTO**ART. 33 - RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dall'Appaltante. L'Appaltatore è comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dell'esecuzione del servizio, salvo esplicito benessere dell'Appaltante.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 34 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati all'Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/ 2016, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti stesse. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Ragusa.

ART. 36 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 37 - PRIVACY

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali dei quali l'Appaltante è titolare del trattamento, verrà effettuata la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) e art. 29 del citato D. Lgs. n. 196/2003 e l'Appaltatore avrà l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto dell'appalto.

ART. 38 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente CSA-NA saranno da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità.

La presenza sul luogo degli interventi del personale dell'Appaltante, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l'accettazione di materiale da parte dello stesso, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore ai fini della perfetta esecuzione dell'opera.

ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa, a quelli precedentemente indicati ed a quelli prescritti dalla documentazione di gara, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in nome proprio con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio, con l'obbligo di eseguire in qualsiasi momento opere urgenti od impreviste, compresi eventuali trasporti o trasferimenti di personale aggiuntivo, che si rendessero necessari secondo le indicazioni fornite dall'Appaltante;
- l'obbligo di condurre le proprie attività in armonia con le esigenze di eventuali altre imprese presenti in cantiere, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per l'andamento generale dei lavori. Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli oneri conseguenti l'Appaltatore potrà avanzare richiesta di compenso all'Appaltante oltre a quanto già previsto nella documentazione sulla sicurezza;
- riconoscere all'Appaltante la facoltà di sospendere gli interventi, anche parzialmente o temporaneamente, per consentire l'esecuzione di lavori di propria pertinenza, computando i relativi compensi od indennizzi;
- tutte le spese per gli attrezzi e le opere provvisionali in genere occorrenti all'esecuzione piena e perfetta degli interventi;
- tutte le spese per la segnaletica di legge necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- la fornitura, l'installazione e il mantenimento nei luoghi dove verranno eseguiti gli interventi, dei cartelli di segnalazione delle attività di cantiere, conformemente alle norme in vigore;
- lo smontaggio dei cantieri e lo sgombrò, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc...;
- la richiesta e l'ottenimento dei permessi per uso delle discariche, e gli oneri conseguenti al conferimento alle stesse dei materiali da smaltire a rifiuto;
- la fornitura di manodopera, strumenti e mezzi per l'organizzazione degli interventi e per la loro misurazione;
- impiego di materiali e mezzi d'opera di qualsiasi genere, per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;
- le spese per la riparazione di eventuali guasti che, da propri mezzi ed operai o per non corretta esecuzione, fossero arrecati ad opere, manufatti, condutture e cavi sotterranei ed aerei, nel periodo di esecuzione dell'intervento, nonchè il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo l'Appaltante da ogni possibile addebito;
- il ripristino allo stato preesistente delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Appaltante o di terzi, pubbliche e private;
- il risarcimento dei danni prodotti agli impianti ed edifici dell'Appaltante in dipendenza degli interventi, che potessero derivare dalla condotta omissiva dei dipendenti;
- ogni più ampia responsabilità civile o penale per eventuali infrazioni e danni;
- consentire il libero accesso all'RT, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal capitolato, o la ripresa di fotografie, delle opere in corso nelle varie fasi;
- la fornitura, entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni, delle dichiarazioni di regolarità e/o conformità relativamente agli impianti eseguiti;
- l'obbligo di eseguire, su ordine dell'Appaltante, la demolizione e il rifacimento a proprie spese di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali e alle buone regole dell'arte, restando salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento di eventuali danni;
- l'obbligo di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini dell'Appaltante, relativamente al modo di esecuzione degli interventi ed alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve;

- gli oneri inerenti ogni e qualsiasi misura, predisposizione, accorgimento e indicazione in merito alla prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene sul lavoro da attuare nei singoli cantieri, dovendo l'Impresa attenersi sempre a tutte le norme di legge e contrattuali che regolano la materia, atte a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
- l'obbligo di predisporre, su indicazioni dell'Appaltante, l'elenco dei dipendenti dell'Appaltatore o eventuali subappaltatori, impiegati nel cantiere;
- l'obbligo di fornire prima dell'inizio delle attività, da aggiornarsi periodicamente, all'Appaltante l'elenco dei dipendenti complessivamente impiegati nei cantieri, comprendente la qualifica di impiego;
- l'obbligo dell'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali nella misura ed in conformità alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d'opera;
- il rispetto delle prescrizioni riguardanti l'orario, i turni, il riposo festivo e notturno ed i versamenti dei vari contributi sindacali assicurativi, ecc...;
- il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;
- l'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto del presente capitolato e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato;
- l'obbligo di continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino a loro sostituzione;
- i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- l'obbligo di provvedere alla manodopera, ai materiali e ai mezzi d'opera che siano eventualmente richiesti ed indicati dall'Appaltante per essere impiegati in prestazioni da eseguirsi in economia;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto quali la stesura dei documenti in originale e copie, le imposte di bollo, registro ed ogni altro onere relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dall'Appaltante: le spese postali e telegrafiche, le spese di notifica, i diritti di segreteria e simili;
- in applicazione dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore deve munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, come meglio specificate all'art. 31. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione dell'Appaltante.

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'osservanza delle norme specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l'Appaltatore dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Appaltante.

L'Appaltatore nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo ed in particolare quelli derivanti dalla sicurezza e pertanto esso non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.